

Le indicazioni contenute nella piattaforma: il test, la check-list, il protocollo e le possibili proposte

di Riccardo Ranalli, Dottore commercialista in Torino

Lo strumento della composizione negoziata trova nel contenuto del decreto dirigenziale un presidio operativo importante. I tempi che caratterizzano lo strumento, assai più brevi rispetto a quelli consueti nella composizione della crisi d'impresa, impongono una piena comprensione del ruolo dell'esperto che non ha precedenti ed il cui contenuto è declinato in dettaglio nel protocollo. Quest'ultimo e le ulteriori indicazioni presenti nella piattaforma (test e *check-list*) permettono all'imprenditore di predisporre le informazioni occorrenti e nel contempo consentono l'adozione di un linguaggio comune da parte di tutti gli attori al tavolo delle trattative (l'imprenditore, i suoi professionisti, l'esperto e le parti interessate).

Sommario:

1. Un'indispensabile premessa
2. Il test di praticabilità e le sue finalità
3. La check-list e l'allegato recante l'indicazione per la formulazione delle proposte alle parti interessate
4. Il Protocollo di conduzione della composizione negoziata
5. Conclusioni: la vera sfida

1. Un'indispensabile premessa

Nell'ambito dello strumento della composizione negoziata, al decreto dirigenziale del 28 settembre 2021 del Ministero della Giustizia è affidato un compito importante per la gestione della crisi e precisamente fornire chiare indicazioni all'imprenditore e all'esperto perché il tentativo possa essere condotto senza incertezze in tempi rapidi e con efficacia.

Per comprenderne l'esigenza e le finalità occorre risalire alla composizione assistita del CCII e alle perplessità che erano sorte sulla sua concreta efficacia. Le misure di allerta del CCII avrebbero dovuto trovare nella fase volontaria della composizione assistita lo strumento per affrontare una crisi intercettata con tempestività. Invero, l'intervento del collegio degli esperti era poco disciplinato ed anzi le scarse indicazioni contenute nella norma presentavano più di un profilo di contraddittorietà: da una parte infatti, il collegio degli esperti, su richiesta dell'imprenditore, avrebbe dovuto assisterlo (art. 16, comma 1, e 18, comma 4, CCII) e redigere una relazione aggiornata sulla sua situazione (art. 19, comma 2, CCII); dall'altra, attestare la veridicità dei suoi dati (art. 19, comma 3, CCII) esponendosi, il collegio, al rischio di auto riesame dell'operato svolto; avrebbe inoltre dovuto individuare le misure (art. 18, comma 4, CCII) e negoziare accanto al debitore (art. 19, comma 1, CCII). In altre parole, da una parte avrebbe assistito l'imprenditore, dall'altra si sarebbe dovuto porre con il necessario agnosticismo dell'attestatore. Invero, il corpo normativo si limitava all'indicazione del contenitore lasciando indefinito il contenuto; quest'ultimo sarebbe stato tutt'al più oggetto delle buone pratiche che con il tempo si sarebbero formate. Nella fase iniziale ciascun collegio avrebbe dovuto indagare il proprio ruolo, anche alla luce delle richieste ricevute dall'imprenditore, e domandarsi come condurre le attività senza in ciò disporre di alcun modello di riferimento. Da parte sua l'imprenditore che vi avesse fatto ricorso sarebbe stato abbandonato a se stesso, privo di indicazioni sul come prepararsi al più efficace impiego dello strumento. Fino a quando non si fossero formate le buone pratiche, il limitato tempo disponibile al collegio degli esperti per concludere le proprie attività sarebbe stato utilizzato per riuscire ad orientarsi e per permettere all'imprenditore di colmare le carenze informative, assai probabili in assenza di una chiara individuazione delle informazioni occorrenti. Chi scrive¹ era rimasto isolato nel sostenere, da una parte, l'esigenza di definire protocolli di azione del Collegio dell'OCRI e, dalla parte opposta, di cercare di individuare il percorso preparatorio che l'imprenditore avrebbe dovuto compiere prima di

richiedere l'intervento dell'OCRI.

In questa situazione, non conoscere in anticipo come il collegio dell'OCRI avrebbe agito e che cosa avrebbe richiesto all'imprenditore sarebbe stato sufficiente ad indurre quest'ultimo (o meglio i professionisti di sua fiducia) a temere l'insuccesso della composizione assistita, dissuadendolo dall'affrontare il percorso.

Lo strumento della composizione negoziata del D.L. 118/2021, sotto questo profilo, tenta un radicale cambiamento di paradigma, cercando di introdurre un approccio metodologico e pragmatico nel superamento della crisi d'impresa attraverso la negoziazione. La conduzione di trattative in via informata attraverso la presenza di un esperto terzo ed imparziale consente anche al tribunale, nei numerosi giudizi previsti dal decreto, di cogliere dal contraddittorio² con i creditori e l'esperto l'effettiva concretezza delle prospettive di risanamento.

Il decreto dirigenziale previsto dal comma 3 dell'art. 3, interviene sul punto attraverso una serie di indicazioni pratiche rivolte a tutte le imprese, agli operatori e alle parti interessate, reperibili nella parte della piattaforma telematica accessibile al pubblico. Tali indicazioni arricchiscono con suggerimenti operativi di dettaglio il ruolo dell'esperto e l'intero percorso di risanamento. Si tratta di quattro distinti documenti costituiti dal test pratico di verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, dalla *check-list* (lista di controllo) particolareggiata per la redazione del piano di risanamento e l'analisi della sua coerenza, dal protocollo di conduzione della composizione negoziata, nonché dalle indicazioni per la formulazione delle proposte alle parti interessate. Essi hanno lo scopo di guidare imprenditore ed esperto nella composizione negoziata.

Il test e la *check-list* rispondono, tra l'altro, a quanto richiesto dalla Direttiva *Insolvency*³, che sollecita gli Stati membri a rendere disponibili *online* informazioni sugli strumenti di allerta precoce e liste di controllo particolareggiate per i piani di ristrutturazione, la direttiva dice "specialmente" adeguate alle esigenze delle PMI e di agevole consultazione, recanti indicazioni per la loro redazione. Non può sottacersi che, a ben vedere, gli strumenti di allerta di cui agli artt. 13 e 15 CCII mancavano sia della precocità necessaria, che di qualsivoglia indicazione operativa per la redazione di piani di ristrutturazione. Con particolare riferimento alla precocità, si deve dubitare che la struttura delle due norme consentisse un'adeguata tempestività, in quanto le soglie di rilevanza sia degli indicatori di natura esterna, che quelli di natura interna erano necessariamente tarate a livelli tali da

2. L. Panzani, *Il D.L. "Pagni" ovvero la lezione (positiva) del covid*, in *dirittodellacrisi*, it, 25 agosto 2021.

3. Dir. EU 2019/1023, art. 8 par. 2 e considerando 17, nonché art. 3 par. 4 e considerando 22.

1. R. Ranalli, *Le misure di allerta - dagli adeguati assetti sino al procedimento avanti all'OCRI*, Milano, 2019, p. 206 e ss.